



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Deliberazione del 26 aprile 2006

Iscrizione all' Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

**IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il quale prevede che le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno siano iscritte all'Albo senza essere sottoposte alle garanzie finanziarie e a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione regionale dell'Albo territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Considerato che l'iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non è soggetta alla preventiva valutazione della Sezione regionale, ma consegue direttamente alla semplice richiesta dell'impresa, ferma restando la necessità della verifica successiva dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 10, comma 2, del D.M.

406/98, e dell'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n.575;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 212, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dell'articolo 6 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di emanare le necessarie direttive volte all'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;

DELIBERA

Articolo 1

1. Le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, presentano richiesta d'iscrizione all'Albo secondo lo schema riportato nell'allegato "A" e vengono iscritte "ope legis" con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta stessa.
2. La segreteria della Sezione regionale, ricevuta la richiesta di cui al comma 1 e verificata l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, rilascia immediatamente la ricevuta di cui all'allegato "B".
3. La Sezione regionale procede a verificare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti dichiarati nella richiesta d'iscrizione di cui all'allegato "A", ad acquisire la certificazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n.575, nonché ad emettere il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nell'allegato "C".
4. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 3, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.
5. L'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

IL SEGRETARIO

Dott.Eugenio Onori

F.to Onori

IL PRESIDENTE

dott.ssa Rosanna Laraia

F.to Laraia